

TITOLO III**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 7 - Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Art. 9 - Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.